

XVI legislatura

**Testi a fronte dei disegni di legge
AA.SS. nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, in
materia di isole minori**

giugno 2009
n. 132



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Testi a fronte dei disegni di legge
AA.SS. nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, in
materia di isole minori**

giugno 2009
n. 132

a cura di: R. Ravazzi
ha collaborato: A. Henrici, S. Bonanni

AVVERTENZA

Il presente dossier contiene un testo a fronte tra i disegni di legge nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063 e 1442 in materia di isole minori, preceduto da una nota esplicativa di raffronto tra gli stessi disegni di legge.

INDICE

DISEGNI DI LEGGE AA.SS. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, IN MATERIA DI ISOLE MINORI	9
Premessa.....	9
Finalità.....	10
Oggetto	10
Comunità isolane.....	11
Valorizzazione e sviluppo	11
La tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali	12
Regolamentazione dei flussi di ingresso	12
Trasporti	13
Commissione o comitato per le isole minori	13
Elenco funzionale delle isole minori.....	14
Fondo per le isole minori	15
Forme di concertazione e di coordinamento	15
Itinerari turistici.....	16
Protezione civile.....	17
Collaborazioni	18
Relazioni.....	18
Rapporti con le isole minori del Mediterraneo	18
Marchi di qualità ambientale.....	19
Ulteriori agevolazioni.....	19
TESTO A FRONTE.....	21
Finalità.....	23
Ambito di applicazione -Elenco funzionale.....	26
Comunità isolane.....	37
Valorizzazione e sviluppo	48
Commissione o comitato per le isole minori	73

Fondo per le isole minori	90
Forme di concertazione e coordinamento	97
Itinerari turistici locali	105
Protezione civile	110
Collaborazioni	117
Relazioni.....	120
Rapporti con le isole minori del Mediterraneo	121
Marchi di qualità ambientale.....	130
Ulteriori agevolazioni.....	132
Copertura finanziaria.....	145

Disegni di legge AA.SS. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, in materia di isole minori

Premessa

Il tema dello sviluppo delle isole minori è stato trattato dal Senato nella **XIV Legislatura** con l'esame di vari disegni di legge (A.S. 470 e A.S. 813, ai quali furono successivamente congiunti i disegni di legge AA.SS.1222, 1446 e 14509) al termine del quale, presso la Commissione Ambiente si giunse, il 12 maggio 2004, ad un Testo Unificato, mai esaminato dall'Assemblea.

Nell'ordinamento il rilievo normativo delle isole minori è legato al **Fondo per lo sviluppo delle isole minori**, istituito con l'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla stagionalizzazione, alla protezione degli *habitat* prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.

Secondo la norma vigente, all'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni.

Appare utile ricordare che l'articolo 27, comma 12 dell'A.C. 1441-ter-B, approvato dal Senato e in attesa di essere esaminato dalla camera dei deputati, prevede che i criteri di erogazione del fondo di sviluppo delle isole minori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo è demandata ad

un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, adottato di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.

Per quanto concerne la conformità delle discipline recate dai disegni di legge in esame all'assetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali stabilito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, va ricordato in particolare che tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane sono materie di legislazione esclusiva dello Stato, mentre protezione civile, governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali sono materie di legislazione concorrente. Inoltre, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Finalità

All'**articolo 1** gli **AA.SS. 270, 589, 706 e 1442** delineano le finalità, individuandole:

- nella salvaguardia e valorizzazione delle specificità culturali economiche, sociali e ambientali, anche riconoscendo gli enti locali con sede nelle isole minori come poli di sviluppo sostenibile (**AA.SS.270 e 1442**);
- nella salvaguardia e nello sviluppo economico delle isole con una superficie non superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati (**A.S. 589**);
- nello sviluppo delle potenzialità economiche delle isole minori della Sicilia, in considerazione della loro condizione di aree depresse (**A.S. 706**).

Oggetto

Riguardo al campo di applicazione si segnala che, mentre il disegno di legge **A.S. 706** riguarda le isole minori della sola Sicilia, elencate **all'articolo 1, comma 2**, gli altri disegni di legge in titolo, hanno ad oggetto varie misure per favorire, in generale, lo sviluppo delle isole minori italiane. Queste vengono tuttavia, individuate in vario modo:

- l'**A.S. 589** fa riferimento alle isole con una superficie non superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati;

- gli **AA.SS. 270, 369 e 1063** prevedono un elenco funzionale delle isole minori italiane, da istituire presso il ministero dell'interno (**AA.SS.369 e 1063**) o tenuto dal Comitato istituzionale delle isole minori, istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri;
- **l'A.S. 27, l'A.S. 369, l'A.S. 1063 e l'A.S. 1442**, rimandano, inoltre, ai rispettivi Allegato A, che contengono l'elenco delle isole minori ;
- **l'A.S. 677** delimita l'oggetto utilizzando l'espressione isole minori, senza altri riferimenti.

Comunità isolate

L'**articolo 2** dell'**A.S. 589** prevede l'istituzione in ciascuna delle isole superiori a duecentocinquanta chilometri quadrati, alle quali il disegno di legge si riferisce, di una comunità isolana, disciplinata da una legge regionale, alla quale sono demandati la determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi, l'approvazione degli statuti delle comunità, l'approvazione dei piani zonali, la regolazione dei rapporti della comunità isolana con gli altri enti locali. La comunità isolana è chiamata a predisporre un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale, che deve essere approvato dalla regione entro due mesi dal ricevimento, trascorsi i quali si intende approvato. La comunità isolana può redigere piani urbanistici. Le opere da eseguire ai sensi del piano pluriennale di sviluppo sono dichiarate di pubblica utilità.

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), stabilisce che in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

Valorizzazione e sviluppo

L'**articolo 1** dell'**A.S. 270**, il **comma 3** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 369**, il **comma 3** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 1062** e l'**articolo 1** dell'**A.S. 1442** contengono gli obiettivi di valorizzazione e di sviluppo e il programma degli interventi. Taluni disegni di legge stabiliscono che gli enti locali delle isole minori (incluse ove esistenti, le comunità isolate e di arcipelago) sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea dallo Stato, che ne tutela la specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali.

Gli interventi possono riguardare:

- a) la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile;
- b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza da parte del Dipartimento della protezione civile;

c) la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale nei seguenti settori: telecomunicazioni, trasporti e produzioni energetiche alternative, lo smaltimento dei rifiuti e il rifornimento idrico. L'**A.S. 1442** prevede anche il recupero del patrimonio abitativo caratteristico.

L'**A.S. 589** prevede, invece, un programma triennale del Governo per: lo sviluppo la riorganizzazione e il potenziamento della struttura scolastica, l'adeguamento dei servizi sanitari, aiuti all'occupazione e definizione di strumenti urbanistici, adeguamento degli impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti, approvvigionamento idrico.

Anche l'**A.S. 677** prevede all'**articolo 4** l'incremento del citato fondo per lo sviluppo delle isole minori ai fini dell'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque.

La tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali

Il **comma 1** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 270**, il **comma 3** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 369**, il **comma 3** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 1063** e il **comma 1** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 1442** prevedono alle rispettive lettere:

d) la tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e sui beni e le attività culturali;

e) la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive.

Anche l'**A.S. 589** interviene su tali temi, prevedendo il recupero e la valorizzazione dei beni culturali storici e artistici, la salvaguardia della flora e della fauna locali e l'istituzione di aree protette.

Regolamentazione dei flussi di ingresso

Il **comma 1** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 270**, il **comma 3** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 369**, il **comma 3** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 1063** e il **comma 1** dell'**articolo 1** dell'**A.S. 1442**, alle rispettive **lettere d)**, concedono ai comuni la facoltà di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi *ticket* di ingresso, sia agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei, da e per le isole minori, a favore dei residenti e anche dei turisti nelle stagioni diverse da quella estiva.

Anche l'**A.S. 589**, alla **lettera m)** dell'**articolo 3** prevede la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale.

L'**A.S. 677** prevede all'**articolo 2** la possibilità di limitare l'accesso di turisti sulle isole al fine di tutelare la qualità ambientale, in determinati periodi dell'anno.

Trasporti

Il **comma 1 dell'articolo 1 dell'A.S. 270**, il **comma 3 dell'articolo 1 dell'A.S. 369**, il **comma 3 dell'articolo 1 dell'A.S. 1063** e il **comma 1 dell'articolo 1 dell'A.S. 1442** prevedono interventi per agevolare i trasporti marittimi e aerei nelle stagioni diverse da quella estiva.

Anche l'**A.S. 589**, alla **lettera e) dell'articolo 3** prevede lo sviluppo dei trasporti, la regolamentazione del flusso veicolare e l'adeguamento della segnaletica.

L'**A.S. 677 all'articolo 3** contempla la possibilità di introdurre un contributo finalizzato agli investimenti per migliorare la viabilità e la qualità ambientale.

Commissione o comitato per le isole minori

L'**articolo 2 dell'A.S. 1063**, l'**articolo 3 dell'A.S. 1442** istituiscono, presso la Conferenza Unificata, il **Comitato** interistituzionale delle isole minori italiane, presieduto dal Presidente della Conferenza unificata

Il Comitato è composto da sette Ministri o loro delegati; da cinque presidenti di regioni nel cui territorio insistano isole minori, designati dalla Conferenza Stato-regioni; da cinque rappresentanti di provincia nel cui territorio insistano isole minori designati dalla Conferenza Stato-regioni e da venti sindaci, sempre designati dalla Conferenza Stato-regioni. L'**A.S. 1442** prevede che il Comitato sia composto anche dai presidenti dei Parchi nazionali e delle aree marine protette istituiti nelle isole minori.

L'**articolo 3 dell'A.S. 270** istituisce un **Comitato** istituzionale delle isole minori presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un sottosegretario delegato. Il Comitato istituzionale delle isole minori è composto da rappresentanti dei Ministri competenti, da un rappresentante di ciascuna regione interessata e da sette sindaci nominati dall'Associazione Nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM).

L'**articolo 2 dell'A.S. 369** istituisce presso il Ministero dell'interno il **Comitato** paritetico istituzionale delle isole minori italiane, presieduto dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario delegato. Il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane è composto dai rispettivi rappresentanti di nove Ministri; dai sindaci delle isole minori, dai dirigenti (*non viene indicato il numero*) del dipartimento della protezione civile e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o loro delegati (*la disposizione sembra attribuire il potere di delega agli stessi dirigenti*).

L'**A.S. 589 all'articolo 1** istituisce presso la Presidenza del consiglio dei ministri una **Commissione** per le isole minori, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario delegato. La Commissione per le isole minori è composta da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e da un numero di componenti (*non viene indicata*

la carica che deve rivestire il componente all'interno della regione) pari a quello delle regioni di appartenenza delle isole minori (la disposizione letteralmente sembrerebbe consentire più rappresentanti di una stessa regione).

L'organo sopra descritto, che assume varie denominazioni nei disegni di legge in esame e si caratterizza per una diverse collocazioni e composizione, svolge compiti di vario tipo:

- interviene sul riparto del Fondo per lo sviluppo delle isole minori (**A.S. 270 A.S. 1063 e A.S. 1442**);
- ha compiti consultivi e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni su richiesta delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle commissioni parlamentari, sulle questioni relative a vari aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori (**A.S. 270 , A.S. 369, A.S. 1063 e A.S. 1442**);
- può proporre indirizzi e schemi di atti normativi da sottoporre alla Conferenza unificata (**A.S. 1063 e A.S. 1442**).

L'**A.S. 369** prevede che l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), previa intesa con il Ministero dell'interno, svolga compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato. Prevede inoltre che il Comitato duri in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede a rinnovarne la composizione.

Elenco funzionale delle isole minori

L'**articolo 4, comma 3**, dell'**A.S. 270**, l'**articolo 1** dell'**A.S. 369** e l'**articolo 1, comma 1**, dell'**A.S. 1063** istituiscono l'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna delle isole indicate nell'Allegato A dei disegni di legge.

Al riguardo va rilevato che sarebbe preferibile limitarsi ad elencare nell'allegato le isole minori, eventualmente specificando la provincia di appartenenza, ma omettendo i dati relativi al numero di abitanti e all'estensione geografica, anche perché si tratta di dati (specie quello relativo alla popolazione) necessariamente destinati a variare nel tempo.

L'allegato all'**A.S. 1063** comprende più isole degli altri allegati, e, tra l'altro, le isole lacuali e le isole della laguna di Venezia.

L'**A.S. 369** e l'**A.S. 1063** prevedono che il Ministero dell'interno, presso il quale l'elenco viene istituito, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle isole minori avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito.

L'**A.S. 270** affida la tenuta dell'Elenco al Comitato istituzionale delle isole minori, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri.

L'**articolo 1, comma 4** dell'**A.S. 369** prevede che l'elenco delle isole minori sia pubblico e venga trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle amministrazioni centrali dello Stato, nonché alle Regioni e agli enti locali interessati.

Fondo per le isole minori

L'**articolo 5**, dell'**A.S. 270**, l'**articolo 9** dell'**A.S. 1063** e l'**articolo 5** dell'**A.S. 1442** istituiscono un fondo per lo sviluppo delle isole minori - la cui dotazione è fissata in 50 milioni di euro annui (per l'**A.S. 1442** la dotazione di 50 milioni di euro decorrerà dal 2010, mentre per il 2009 sarà di 25 milioni di euro) - finalizzato a realizzare il programma di interventi previsti dai rispettivi disegni di legge.

Anche l'**A.S. 706**, che, come sopra detto, ha per oggetto le isole minori della Sicilia, prevede all'**articolo 4, comma 5**, la costituzione presso il ministro competente di un fondo da ripartire per settori e da trasferire alla Regione siciliana.

Forme di concertazione e di coordinamento

L'**articolo 6** dell'**A.S. 270**, l'**articolo 3** dell'**A.S. 369**, l'**articolo 3** dell'**A.S. 1063** e l'**articolo 4** dell'**A.S. 1442** prevedono la conclusione di un accordo di programma quadro o di un'intesa istituzionale tra lo Stato e le regioni interessate per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle isole minori.

Appare utile ricordare che, l'istituto della Programmazione Negoziata (Legge n.341 del 1995) è stato compiutamente regolamentato dal provvedimento collegato alla finanziaria per il 1997, la Legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e con la successiva deliberazione del CIPE n. 29 del 1997 contenente la "Disciplina della Programmazione Negoziata".

La nuova normativa ha riunito tutti gli strumenti della programmazione negoziata che possono essere realizzati, fermo restando la riserva di finanziamento pubblico per le aree depresse, su tutto il territorio nazionale.

L'Intesa Istituzionale di Programma è il livello più elevato di concertazione e rappresenta la modalità attraverso cui il governo centrale e quello regionale definiscono gli obiettivi da conseguire per favorire lo sviluppo ed i settori per i quali si rende necessaria un'azione comune.

Con la sottoscrizione dell'Intesa i firmatari s'impegnano a collaborare ed attuare quanto designato nel Piano che deve indicare tassativamente: i programmi d'intervento nei settori d'interesse comune, gli accordi di programma da stipulare che coinvolgeranno tutti i soggetti pubblici e privati, i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione di tali accordi, le modalità di periodica verifica e di rimodulazione degli obiettivi generali e degli strumenti attuativi. Si ricorda che la lettera b) del comma 203 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 definisce l'intesa istituzionale di programma come l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare, sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.

L'Accordo di Programma Quadro è l'accordo promosso dai sottoscrittori dell'Intesa Istituzionale di Programma e stipulato con gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, al fine di definire il programma esecutivo degli interventi previsti nell'Intesa. L'Accordo di Programma Quadro

rappresenta, quindi, la fase successiva dell'Intesa in quanto contiene la specificazione ed il dettaglio delle iniziative in essa individuate secondo o un raggruppamento tematico (cultura, sanità, ricerca, trasporti, etc.) o un raggruppamento per omogeneità territoriale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662 del 1996, l'accordo di programma quadro è l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.

L'**A.S. 270**, che prevede il coinvolgimento dell'ANCIM, ricollega il programma quadro al Documento Unico di Programmazione Isole Minori (Dupim) sopra menzionato.

L'**A.S. 1442** prevede la sottoscrizione dell'accordo di programma in sede di Conferenza unificata.

L'**articolo 3, comma 2** dell'**A.S. 369** e l'**articolo 3, comma 2** dell'**A.S. 1063** stabiliscono, inoltre, che in attuazione dell'intesa istituzionale si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi. Il programma di interventi deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

L'**articolo 4, comma 2** dell'**A.S. 1442** prevede, invece, che sulla base dell'accordo di programma quadro l'ANCIM predisponga, previa intesa con gli enti locali interessati, il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM). Tale strumento è previsto anche dall'**articolo 3, comma 2** dell'**A.S. 270**.

Itinerari turistici

L'**articolo 4** dell'**A.S. 369** e l'**articolo 4** dell'**A.S. 1063** prevedono, al **comma 1**, che, al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra le isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

Sarebbe forse preferibile dare al comma 1 una diversa formulazione linguistica, altrimenti l'impiego dell'espressione <<i predetti soggetti>> condurrebbe a ritenere che la realizzazione dei progetti possa essere proposta dalle isole minori, che ovviamente non sono in sé e per sé enti territoriali. Pertanto, le parole :<< le isole minori>> potrebbero essere sostituite con le seguenti: <<i comuni delle

isole minori>>; in tal modo la realizzazione dei progetti potrebbe essere proposta dai comuni delle isole minori o dai comuni del territorio peninsulare tradizionalmente collegati con le stesse isole.

Ai fini della realizzazione degli itinerari turistici locali, i soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato paritetico istituzionale delle isole minori, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari.

Si ricorda che la conferenza di servizi è uno degli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. E' indetta per favorire e semplificare il confronto tra diverse amministrazioni coinvolte a vario titolo in un medesimo procedimento amministrativo (artt. 14 e seguenti della L. 241/1990) entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.

L'**A.S. 1063** stabilisce che non possano essere realizzati gli itinerari turistici, qualora vi sia il parere contrario del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per i beni e le attività culturali o degli enti di gestione delle aree protette.

Protezione civile

L'**articolo 7** dell'**A.S. 270**, l'**articolo 5** dell'**A.S. 369**, l'**articolo 5** dell'**A.S. 1063** e l'**articolo 6** dell'**A.S. 1442** prevedono, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato, l'istituzione nel comune presente su un'isola minore di un presidio di protezione civile, qualora nel territorio ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte.

Il presidio, cui è preposto il sindaco del comune interessato, svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche al fine del coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

Gli **AA.SS. 270, 369 e 1442** stabiliscono che, per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il sindaco possa istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Collaborazioni

L'**articolo 8** dell'**A.S. 270** e l'**articolo 7 A.S. 1442** prevedono il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca per la valorizzazione culturale delle isole minori e per lo sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica.

L'**articolo 8, comma 3** dell'**A.S. 270**, prevede la collaborazione degli istituti di credito per la valutazione degli obiettivi del programma e per la promozione di "banche del territorio".

Relazioni

L'**articolo 6** dell'**A.S. 369** e l'**articolo 6** dell'**A.S. 1063** prevedono che i sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A, ovvero le comunità isolate o di arcipelago, curino la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al Presidente della regione territorialmente competente e al Presidente del Comitato istituzionale delle isole minori.

Rapporti con le isole minori del Mediterraneo

L'**articolo 9** dell'**A.S. 270** e l'**articolo 7** dell'**A.S. 369** istituiscono la delegazione parlamentare italiana per promuovere la Conferenza degli enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

La Conferenza ha la propria sede permanente in Roma e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i predetti enti.

Si segnala che gli articoli citati disciplinano l'istituzione della delegazione parlamentare italiana per promuovere una Conferenza degli enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo, che dovrebbe presumibilmente avere carattere internazionale, ma che appare essere disciplinata – almeno con riguardo ai profili delle finalità, della sede e dell'organizzazione dei lavori per sessioni annuali – da una legge della Repubblica italiana.

L'**articolo 8** dell'**A.S. 1063** e l'**articolo 8** dell'**A.S. 1442** indicano una Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo e l'istituzione di un Comitato organizzatore, che è chiamato a deliberare i temi della conferenza, alla designazione dei relatori, alla scelta degli inviati e a deliberare sul regolamento della Conferenza.

La Conferenza, nei vari disegni di legge, risponde alla finalità di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Bacino del Mediterraneo, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

Marchi di qualità ambientale

L'**articolo 11** dell'**A.S. 1063** e l'**articolo 9** dell'**A.S. 1442** prevedono l'istituzione, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di marchi di certificazione di qualità per valorizzare le isole minori e l'accesso alle certificazioni ISO e EMA.S. per i marchi di qualità ambientale già esistenti.

Ulteriori agevolazioni

Si segnalano poi le seguenti disposizioni volte ad agevolare lo sviluppo delle isole minori:

- L'articolo 4 dell'**A.S. 706**, che si riferisce, come sopra detto, alle isole minori della Sicilia, stabilisce una soglia massima di interesse per le agevolazioni creditizie a favore degli operatori economici di taluni settori, nonché incrementi dei contributi a fondo perduto e contributi all'importazione.
- L'articolo 10 dell'**A.S. 706** prevede la possibilità di aumentare del 20 per cento i volumi delle strutture turistico- alberghiere, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
- L'articolo 10 dell'**A.S. 1442** prevede per i residenti nelle isole minori da oltre cinque anni l'incremento degli importi che danno diritto all'esenzione dell'imposta IRPEF.
- L'articolo 10 dell'**A.S. 1442** assegna ai comuni delle isole minori un incremento delle spettanze del riparto del Fondo di solidarietà nazionale.
- L'articolo 7 dell'**A.S. 1063** destina fondi per lo sviluppo dell' *e-government* nelle isole minori.

L'articolo 10 dell'**A.S. 1063** prevede per i comuni delle isole minori la possibilità di emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni artistici.

TESTO A FRONTE

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
Finalità						
Art. 1. <i>(Oggetto e finalità della legge)</i>		1. <i>(Finalità)</i>		1. <i>(Finalità)</i>		1. <i>(Oggetto e finalità della legge)</i>
1. Le isole minori costituiscono un territorio omogeneo per caratteristiche culturali, sociali ed economiche, denotato, a causa della insularità, da svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo economico e sociale.	Art.	1. La presente legge ha lo scopo di realizzare la salvaguardia e lo sviluppo socio-economico delle isole minori.	Art. 1.	Al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle «isole minori» della Sicilia di cui all'articolo 2 della presente legge ed in considerazione della loro condizione di aree depresse, la presente legge favorisce le attività	Art.	1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti locali concorrono, secondo le rispettive competenze, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori e a

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
				economiche e produttive che si svolgono nelle isole minori, provvedendo a semplificare le procedure burocratiche, a ridurre il costo del denaro ed il costo dei trasporti delle merci in entrata.		favorire lo sviluppo sostenibile delle loro popolazioni.
2. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori costituiscono obiettivo	2.	<i>vedi oltre sezione "Elenco funzionale - Ambito di applicazione"</i>				2. Al fine di assicurare la valorizzazione delle specifiche vocazioni e potenzialità economiche e produttive delle isole minori, gli enti locali con sede nelle isole

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
primario nazionale. Al raggiungimento di tale obiettivo, nel quadro dei princìpi definiti a livello europeo, concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.						minori stesse, incluse le comunità isolate e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli enti locali, incluse le comunità isolate e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile delle isole minori tesi a valorizzare le migliori risorse						

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
presenti e a dare forza alle vocazioni economico- sociali assolutamente specifiche che essi rappresentano.						
Ambito di applicazione -Elenco funzionale						
Art. 4. <i>(Compiti del Comitato)</i>	Art. 1. <i>(Elenco funzionale delle isole minori italiane)</i>				Art. 1. <i>(Elenco funzionale delle isole minori italiane)</i>	
	È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori				È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori	Vedi art. 3, comma 2, sezione "Commissione o comitato per le isole minori"

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A.				italiane, di cui all'allegato A.	
3. Il Comitato provvede alla tenuta dell'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dai dati relativi al profilo geografico, fisico e politico- amministrativo di ciascuna delle isole di cui all'allegato A	Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornament				Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede alla tenuta	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
annesso alla presente legge.	o dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento o e all'esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla				dell'elenco di cui all'allegato A avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il predetto ufficio provvede, anche mediante una apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento o e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili geografico, fisico e amministrativo	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	rete internet.				e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete Internet.	
	<i>Vedi sopra Sezione "Valorizzazione e sviluppo"</i>				<i>. Vedi sopra Sezione "Valorizzazione e sviluppo"</i>	
3.	4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari					

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	competenti, alle amministrazioni centrali dello Stato, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.					
Allegato A * <i>ISOLE MINORI</i>	Allegato A <i>ELENCO FUNZIONALE DELLE ISOLE MINORI</i>	Art. 1. <i>(Finalità)</i>		2. <i>(Definizioni)</i>	Allegato A	Allegato A <i>ELENCO FUNZIONALE DELLE ISOLE MINORI MARITTIME</i>
		<i>vedi sopra sezione "Oggetto e finalità"</i>	Art.	1. Ai fini della presente legge per isole minori si intendono:		
		Le disposizioni di		delle Eolie		

* Di questo e degli altri allegati si riportano solamente le denominazioni delle isole in essi contenute.

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		cui alla presente legge si applicano alle isole che hanno una superficie non superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati.		costituito da (...) l'arcipelago delle Egadi, formato da (...) l'arcipelago delle isole Pelagie, costituito dalle isole di (...) le isole (...). <i>vedi sotto per la denominazione delle isole</i>		
Lampedusa	Lampedusa				Lampedusa	Lampedusa
Linosa	Linosa				Linosa	Linosa
San Pietro	San Pietro				Pietro	San Pietro
Caprara	Caprara					aprrara
San Domino	San Domino				sola San Domino (Tremiti)	San Domino

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
San Nicola	San Nicola					an Nicola
Giannutri	Giannutri					Giannutri
Giglio	Giglio				Giglio del	Giglio
Capraia	Capraia					Capraia
Gorgona	Gorgona				gona	Gorgona
Isola d'Elba	Elba				D'Elba	Elba
Pianosa	Pianosa					Pianosa
Ponza	Ponza					Ponza
Santo Stefano (LT)	Santo Stefano (LT)				Stefano	
Ventotene	Ventotene				otene	Ventotene
Alicudi	Alicudi				Alicudi	Alicudi
Filicudi	Filicudi	Giannutri			Filicudi	Filicudi

Isola

Capraia

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
Lipari	Lipari				Lipari	Lipari
Panarea	Panarea				Panarea	Panarea
Salina	Salina				Salina	Salina
Stromboli	Stromboli				Stromboli	Stromboli
Vulcano	Vulcano				Vulcano	Vulcano
Capri	Capri					Capri
Ischia	Ischia					Ischia
Procida	Procida					Procida
Ustica	Ustica	Lipari			Ustica	Ustica
Palmaria	Palmaria	Panarea				Palmaria
Asinara	Asinara	Salina				
Caprera	Caprera	Stromboli			di Caprera	Caprera
La Maddalena	La Maddalena	Vulcano			Maddalena	La Maddalena

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
Molara (Olbia)	Molara (Olbia)					Molara
Razzale (La Maddalena)	Razzoli (La Maddalena)					
						dello stagnone,
					Santa Maria	Mozia-Santa Maria
Santa Maria	Santa Maria				Maria	Santa Maria
Santo Stefano (OT)	Santo Stefano (OT)				Stefano	Santo Stefano
Spargi	Spargi				pargi	
Tavolara	Tavolara					Tavolara
Favignana	Favignana			na	Favignana	Favignana
Levanzo	Levanzo	Molara		nzo	Levanzo	Levanzo
Marettimo	Marettimo	Razzoli			Marettimo	Marettimo

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
Pantelleria	Pantelleria				Pantelleria	Pantelleria
						Montecristo
						Palmarola
					Formica	Formica
						avi
		Pantelleria			Antioco	Sant'Antioco
					Isola S. Giulio	
					Isola Madre	
					Isola Superiore	
					Isola Bella	
					Isolino Virginia	
		Montecristo			Isola dei	
		Palmarola				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					<p>cipressi</p> <p>Isola del Garda</p> <p>Montisola</p> <p>Isola Polvese</p> <p>Isola Maggiore</p> <p>Torcello</p> <p>Burano</p> <p>S.Francesco del deserto</p> <p>S.Erasmo</p> <p>Murano</p> <p>Le Vignole</p> <p>S. Michele</p> <p>S. Giorgio</p>	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					Maggiore La Giudecca Lido Pellestrina-S. Pietro in Volta Zannone Isola Longa Schola Budelli	
Comunità isolane						
		Art. 2. <i>(Comunità isolana)</i>				
		1. In ciascuna delle isole di cui all'articolo 1 è				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		<p>istituita tra i comuni una comunità isolana, quale ente di diritto pubblico. Con legge regionale sono stabilite le norme cui ogni comunità deve attenersi ai fini:</p> <p><i>a)</i> della formulazione degli statuti;</p> <p><i>b)</i> dell'articolazione e composizione dei propri organi;</p> <p><i>c)</i> della predisposizione dei piani zionali e dei programmi</p>				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		annuali; <i>d)</i> dei rapporti con gli altri enti operanti sul territorio.				
		2. La legge regionale di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere, per ogni comunità, un organo deliberante, al quale partecipa anche la minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		partecipanti. Ai fini della predisposizione e della esecuzione dei piani zonali, le comunità isolane possono prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e di un comitato tecnico.				
		3. La regione, con proprie leggi: a) determina i criteri per ripartire tra le comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		<p>legge;</p> <p><i>b)</i> approva gli statuti delle singole comunità;</p> <p><i>c)</i> coordina ed approva i piani zonali;</p> <p><i>d)</i> regola i rapporti tra comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.</p>				
		<p>4. Entro un anno dalla data della sua costituzione, ciascuna comunità isolana predispone, in base alle indicazioni del</p>				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona. Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto altresì degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale, deve individuare i settori economici, produttivi, sociali e dei				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		servizi nei quali intervenire. A tale scopo deve indicare il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse della zona, nonché la misura degli incentivi a favore degli operatori regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona è affisso per un mese in ogni comune, e di esso viene data pubblica informazione per				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		consentire eventuali ricorsi che devono essere presentati entro un mese dalla avvenuta pubblicazione. L'organo deliberante della comunità isolana, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla regione che deve provvedere entro due mesi dal ricevimento. Trascorso tale termine, il piano				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		si intende approvato.				
	5.	La realizzazione del piano pluriennale di sviluppo e dei programmi annuali di intervento è affidata alla comunità isolana. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni la comunità isolana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Essa può delegare ad altri enti, di volta in volta individuati, le				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. La comunità isolana può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.				
		La comunità isolana, in armonia con il piano nazionale e con le norme urbanistiche stabilite dalla				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		regione, può redigere piani urbanistici.				
		7. Le opere da eseguire ai sensi dei piani pluriennali di sviluppo di cui al presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Fino all'approvazione dei predetti piani, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere è riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
Valorizzazione e sviluppo						
Art. 2. <i>(Obiettivi di valorizzazione e di sviluppo)</i>	Art. 1. <i>(Elenco funzionale delle isole minori italiane)</i>	Art. 3. <i>(Programma di interventi)</i>			Art. 1. <i>(Elenco funzionale delle isole minori italiane)</i>	Art. 2. <i>(Obiettivi di valorizzazione e di sviluppo)</i>
	1-2. vedi sezione "Ambito di applicazione - Elenco funzionale"				vedi sezione "Ambito di applicazione - Elenco funzionale"	
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, garantiscono nelle isole minori, mediante apposite	3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui al comma 1, includono le comunità isolane ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come	1. L'autorità di Governo competente in materia di turismo predispone un programma triennale di interventi per le isole minori di			3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, includono le comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 29 del decreto	1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti locali, secondo le rispettive competenze, garantiscono nelle isole minori, mediante appositi

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
iniziative normative, programmatiche e progettuali, interventi per:	poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:	cui all'articolo 1 diretto a realizzare:			legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nell'area mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:	interventi:
		<i>a) vedi oltre</i>				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
<p><i>a)</i> la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;</p>	<p><i>a)</i> preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;</p>	<p><i>b)</i> lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;</p> <p>(...)</p> <p><i>i)</i> l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;</p> <p>(...)</p> <p><i>r)</i> l'istituzione di uffici per le attività formative ed aiuti</p>			<p><i>a)</i> la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;</p>	<p><i>a)</i> la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale anche mediante l'attivazione di strutture e servizi scolastici dedicati;</p>

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		all'occupazione;				
		c) la definizione degli strumenti urbanistici;				
b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, tramite il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;	b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della protezione civile;) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;	b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, tramite il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) la promozione della ricerca e	c) promozione della ricerca e della				c) la promozione della ricerca e della	la promozione della ricerca e

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
dell'innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno delle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici sia presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle	innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolate				innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con riferimento alle condizioni e alle dimensioni particolari di vita nonché alle specifiche esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai	dell'innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno delle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici sia presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:	e con riguardo ai seguenti settori:				seguenti settori:	comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:
1) servizi di telecomunicazione su larga banda per la telemedicina, il telelavoro e la teleformazione;	1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;				1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;	1) servizi di telecomunicazione su larga banda, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione nonché l'offerta formativa scolastica;
2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;	2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;				servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di navigazione assistiti da reti satellitari;	2) servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili, di linee aeree e di navigazione per trasporto merci e passeggeri, assistiti da reti satellitari o via

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
						cavo;
3) produzioni energetiche alternative;	3) produzioni energetiche alternative;				produzioni energetiche alternative;	3) produzioni energetiche alternative;
			Art. 4. <i>(Misure a sostegno dello smaltimento dei rifiuti)</i>			
4) smaltimento dei rifiuti;	4) smaltimento di rifiuti;	f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e degli scarichi a mare; 3)	1. Al fine della realizzazione dell'adeguamento o degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di deputazione delle acque dei comuni delle isole minori, il fondo di cui al	4)	raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;	4) prevenzione, riduzione e gestione dei rifiuti;

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			<p>comma 41 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.</p> <p>2. L'incremento di cui al comma 1 concorre per un massimo del 50 per cento della somma annua alla realizzazione del trasporto effettuato per lo smaltimento dei rifiuti.</p>			
5) rifornimento	5) rifornimento	<i>h)</i> l'approvvigiona			rifornimento	5) rifornimento

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;	idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;	mento idrico e la sistemazione della rete idrica;			idrico anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;	idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;
			Art. 2. <i>(Limitazioni dei flussi di ingresso)</i>			
d) la tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette ed in materia di beni e attività culturali;	d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;	d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico e architettonico, con particolare riferimento a torri di avvistamento,	1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, i comuni delle isole minori possono stabilire, in determinati periodi dell'anno, un numero massimo di accessi giornalieri di persone, al fine di salvaguardare		d) tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali esistenti, del territorio e dei beni culturali, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nonché della	d) la tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali;

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		<p>fabbricati rurali e testimonianze dell'edilizia locale;</p> <p>(...)</p> <p>l) la salvaguardia della flora e della fauna locali</p> <p>(...)</p> <p>o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini ove richiesti dagli enti locali interessati;</p> <p><i>vedi anche lett. c) sopra</i></p>	<p>il loro patrimonio ambientale.</p> <p>2. Non possono essere assoggettate al provvedimento di cui al comma 1 le persone residenti nel comune nel quale la limitazione viene adottata e coloro che nello stesso vantano un diritto di proprietà su un bene immobile.</p> <p>3. Il provvedimento di cui al comma 1 può stabilire</p>		<p>normativa statale in materia di aree protette e di beni ed attività culturali;</p>	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			anche le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è limitato, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.			
						e) il recupero e il potenziamento del patrimonio abitativo nel rispetto delle sue diverse tipologie;
				Art. 3. <i>(Destinatari)</i>		
e) la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche al	e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello	a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, della maricoltura, delle attività di		1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge sono gli	promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al	la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche al

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:	sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:	conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici ed agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica; (...) p) l'istituzione o il potenziamento di uffici di promozione turistica;		operatori economici dei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione, della pesca, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, che hanno sede sociale e svolgono la loro attività nelle isole minori.	fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, a favore dei residenti, e per i turisti nelle stagioni diverse da quella estiva.	fine dell'esercizio sostenibile dell'agricoltura, della maricoltura, dell'acquacoltura, della pesca ed attività connesse, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			Art. 1. <i>(Contributo per lo sbarco di passeggeri)</i>			
			<i>vedi anche art. 2, sopra</i>			
1) la facoltà per i comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi ticket di ingresso;	1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi ticket di ingresso;	m) la regolamentazione e del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;	1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive			1) la facoltà per i comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi ticket di ingresso;

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio, di seguito denominato «contributo», operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi			

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			<p>igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.</p> <p>2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.</p> <p>3. Il</p>			

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			<p>contributo è stabilito entro la misura massima di 3 euro per passeggero.</p> <p>4. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:</p> <p><i>a)</i> la misura del contributo;</p> <p><i>b)</i> le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al</p>			

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			<p>prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi;</p> <p>c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.</p> <p>5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del</p>			

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.			
			Art. 3. <i>(Contributo veicoli a motore)</i>			
2) agevolazioni relative ai	2) agevolazioni relative ai	e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e	1. In attuazione degli articoli 117 e 119			<i>Continua lett. f)</i> 2)

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva;	trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva.	marittimi, la regolamentazione e dell'afflusso veicolare e l'adeguamento della segnaletica, della sentieristica e della viabilità;	<p>della Costituzione, i comuni delle isole minori possono stabilire un contributo sui flussi di traffico.</p> <p>2. Il gettito del contributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.</p> <p>3. Soggetti passivi del contributo di cui al comma 1 sono tutti i proprietari</p>			agevolazioni relative ai trasporti marittimi e aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva;

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			<p>dei veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i proprietari dei veicoli che risultino residenti del comune nel quale il contributo viene adottato.</p> <p>Il contributo non può essere superiore a 3 euro giornalieri. L'aliquota può essere differenziata per</p>			

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			<p>tipologia di veicoli.</p> <p>Il Comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.</p> <p>Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è</p>			

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
			<p>subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.</p> <p>Ogni anno, con una delibera di accompagnamento o dei bilanci preventivi e consuntivi, si definiscono gli obiettivi di utilizzo e sui risultati conseguiti.</p>			

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		<i>f) vedi sopra</i>				
f) la promozione in Italia ed in ambito internazionale del marchio di qualità dei prodotti delle isole minori.) la promozione in Italia e in ambito internazionale del marchio di qualità dei prodotti delle isole minori.
		la riorganizzazione dei porti, degli approdi turistici e della portualità minore;				
		<i>h) vedi sopra</i>				
		<i>i) vedi sopra</i>				
		<i>l) vedi sopra</i>				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		<i>m) vedi sopra</i>				
		<i>n)</i> la dismissione e la nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;				
		<i>o) vedi sopra</i>				
		<i>p) vedi sopra</i>				
		<i>q)</i> l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;				
		<i>r) vedi sopra</i>				
		<i>s)</i> lo sviluppo dell'artigianato,				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		delle colture, della pesca e dell'attività marinara locale;				
		t) l'istituzione ed il potenziamento di centri studio e la trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale mediante la creazione di centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative, nonché con l'uso od il riuso di				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		strutture di particolare significato storico.				
Commissione o comitato per le isole minori						
Art. 3. <i>(Comitato istituzionale delle isole minori)</i>	Art. 2. <i>(Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane)</i>	Art. 4. <i>(Commissione per le isole minori)</i>			Art. 2. <i>(Comitato interistituzionale per le isole minori)</i>	Art. 3. <i>(Comitato interistituzionale per le isole minori)</i>
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato	È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato	È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione per le isole minori, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per			1. È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per le isole	È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per le isole

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
«Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.	«Comitato», presieduto dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.	sua delega da un sottosegretario di Stato, e composta da:			minori, di seguito denominato «Comitato», senza oneri a carico della finanza pubblica.	minori, di seguito denominato «Comitato», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Comitato è organo paritetico ed è composto:	2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:				Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata di cui al comma 1 ed è composto:	Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata ed è composto:
	<i>lett. a) e b) vedi oltre</i>					

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
da un rappresentante per ^{a)} ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle isole minori, in numero non superiore a sette;	c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività culturali e dello sviluppo economico, designato dai rispettivi				dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, e per gli affari regionali e autonomie locali, o da loro delegati;	dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i rapporti con le regioni, o da loro delegati;

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	Ministri.					
b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;					da cinque presidenti di regioni nel cui territorio insistano le isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	da cinque presidenti di regioni nel cui territorio insistono le isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
		d)			da cinque presidenti di provincia nel	da cinque presidenti di provincia nel

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					cui territorio insistano le isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;	cui territorio insistono le isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), in rappresentanza delle aree regionali interessate.	a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;	un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), nominato dall'Associazione e stessa, con funzioni di vice presidente;			da venti sindaci, o presidenti di municipalità, laddove costituite, designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fra quelli degli enti locali con sede nelle isole	da venti sindaci, o presidenti di municipalità, laddove costituite, designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fra quelli dei comuni con sede nelle isole

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					comprese nell'elenco di cui all'allegato A;	comprese nell'elenco di cui all'allegato A;
) dai presidenti dei Parchi nazionali e delle aree marine protette eventualmente istituiti nel territorio delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A o nei mari di loro pertinenza.
	b) dai dirigenti del Dipartimento della protezione civile e dell'Istituto				Possono intervenire alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), o loro delegati;				e con funzioni consultive, su richiesta del presidente, i responsabili del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonché i presidenti degli enti pubblici di ricerca ed i rettori delle università, pubbliche o private, operanti nelle regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole minori,	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.	
		un numero di componenti pari a quello delle regioni di appartenenza delle isole minori.				
	Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Ministro				Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici,	3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.	dell'interno, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.				interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del Comitato.	statali e locali interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del Comitato. 4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.
					. La partecipazione al	7. La partecipazione al

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					Comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.	Comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.
4. Il Comitato, attraverso un apposito regolamento, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque,	<i>vedi anche commi 5 e 6</i>				<i>vedi comma 1</i>	<i>vedi comma 1</i>

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
comportare oneri aggiuntivi a carico dello Stato.						
Art. 4. <i>(Compiti del Comitato)</i>					Art. 2, comma 5 <i>(segue)</i>	Art. 3, comma 5 <i>(segue)</i>
Il Comitato ha il compito di valutare gli obiettivi di sviluppo elaborati in sede locale, di predisporre i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 5, di valutare il programma di interventi di					e) pianificazione degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 9.	e) pianificazione degli interventi finanziati con il Fondo di sviluppo di cui all'articolo 5.

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
sviluppo previsto dall'articolo 5, comma 3, nonché di approvare il Documento di programmazione elaborato al sensi dell'articolo 6.						
Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni	Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni				Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi di atti normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.	Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi di atti normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
centrali dello Stato, dalle regioni e dal Parlamento, sulle questioni relative al seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:	centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:					
					Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle materie attinenti le isole minori, relative a:	Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle seguenti materie attinenti alle isole minori:

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
strategie rivolte a un ^{a)} sviluppo sostenibile;	a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;				interventi per la salvaguardia ambientale e strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;	interventi per la salvaguardia ^{a)} ambientale e strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;	b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;				b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;	pianificazione della sicurezza ^{b)} ambientale e della protezione civile;
progetti di sviluppo e di innovazione	c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per	a)			progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per	progetti di sviluppo ^{c)} e di innovazione tecnologica per

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
tecnologica per le piccole e medie imprese;	le piccole e medie imprese;				le piccole e medie imprese;	le piccole e medie imprese;
programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.	programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.				programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;	programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	<p>Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Ministro dell'interno provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Ministro dell'interno provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso</p>					

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.					
	L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno, senza maggiori oneri a carico dello Stato.					

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
						Il Comitato nomina tra i componenti rappresentanti degli enti locali un suo componente delegato a partecipare, in sua rappresentanza, alla Conferenza unificata e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Fondo per le isole minori						
Art. 5. <i>(Fondo di sviluppo delle isole minori)</i>				Art. 4. <i>(Benefici)</i>	Art. 9. <i>(Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori)</i>	Art. 5. <i>(Fondo di sviluppo delle isole minori)</i>

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sviluppo delle isole minori.				<i>Vedi oltre comma 5</i>	1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori.	
Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal programma di sviluppo di cui al comma 3.					Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, per la salvaguardia dell'ambiente, gli interventi di messa in sicurezza del	1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato altresì al finanziamento degli interventi previsti dal

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					territorio e per la funzionalità delle strutture ospedaliere e dei presidi sanitari.	programma degli interventi per lo sviluppo sostenibile, di cui al comma 2 del presente articolo.
					<i>commi 3 e 4, vedi oltre</i>	
Il programma degli interventi di cui al comma 2 è caratterizzato da omogeneità di contenuti e rispondenza alle specifiche esigenze locali, in un quadro coordinato con le esigenze comuni di tutte le isole					I criteri e le modalità di pianificazione annuale per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto	Il programma di interventi per lo sviluppo sostenibile nelle isole minori è definito, nell'ambito del DUPIM, secondo criteri di omogeneità di contenuti, di rispondenza alle specifiche

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
minori, assicurato dall'inserimento del programma stesso nell'ambito del Documento unico elaborato ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il programma è redatto e realizzato dai comuni territorialmente competenti, che ne assumono la responsabilità di gestione direttamente o attraverso un organismo specificamente costituito.					con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	esigenze locali e di coordinamento con le esigenze comuni di tutte le isole minori. Il programma di cui al comma 2 è predisposto dai comuni territorialmente competenti, che provvedono altresì alla sua realizzazione assumendone la responsabilità di gestione direttamente o attraverso un organismo specificamente costituito.

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.					La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 e sino al 2023. Il fondo copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari	4. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del					4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento	All'onere di cui al comma 4, pari a euro 25 milioni per l'anno 2009 e a euro 50 milioni per ciascuno

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.				5. Il Ministro competente provvede alla costituzione di un apposito fondo ed a ripartirlo per settori, indi a trasferirlo alla Regione siciliana per la materiale erogazione a carico degli enti titolari di ciascun regime di aiuto.	iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.	degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
						scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.						6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
Forme di concertazione e coordinamento						
Art. 6. <i>(Concertazione per lo sviluppo)</i>	Art. 3. <i>(Concertazione per lo sviluppo)</i>				Art. 3. <i>(Intese e accordi di programma per lo sviluppo sostenibile)</i>	Art. 4. <i>(Concertazione per lo sviluppo)</i>
Al fine della tutela e valorizzazione della specificità storica e culturale nonché del potenziamento delle attività economiche e produttive, lo Stato, le regioni interessate e l'ANCIM sottoscrivono	Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle isole minori, lo				Al fine della tutela della specificità ambientale, storica e culturale delle isole minori nonché in considerazione della specifica condizione, ove sussista, di area depressa, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e	1. Ai fini della tutela e della valorizzazione della specificità storica e culturale nonché del potenziamento delle attività economiche e produttive delle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e il Comitato sottoscrivono, in

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle isole minori, sulla base del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) 2000/2006, di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96	Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.				produttive delle isole minori, lo Stato, le regioni e i comuni interessati concordano, in sede di intesa istituzionale di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.	sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle isole minori, con il quale sono definiti gli indirizzi generali e le modalità di coordinamento degli interventi da attivare per le predette finalità.

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
del 26 aprile 2000, e n. 136/2000 del 21 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2001.						
	In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un				In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un	Sulla base dell'accordo di programma quadro di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) predispone, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, il Documento

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	apposito accordo di programma quadro, ai sensi della citata legge n. 662 del 1996, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.				apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della citata legge n. 662 del 1996, con la partecipazione dell'Associazione e nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.	unico di programmazione isole minori (DUPIM), che è sottoposto per l'approvazione al Comitato.
2. Il programma	3. Il programma di				3. Il programma di	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
quadro oggetto dell'accordo di cui al comma 1 è inserito nel DUPIM, elaborato all'ANCIM, di intesa con le regioni territorialmente competenti, e sottoposto all'approvazione del Comitato.	interventi di cui al comma 2 è caratterizzato da omogeneità di contenuti, è aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.				interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione, d'intesa con le regioni interessate e con	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Il programma di interventi è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.	
3. Il DUPIM di cui al comma 2 ha una validità di cinque anni ed						. Il DUPIM ha validità di cinque anni ed è sottoposto a

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
è aggiornato annualmente nella parte riguardante gli interventi da realizzare.						verifica annuale, con le procedure di cui al comma 2, con riferimento agli interventi da realizzare nell'anno successivo.
		Art. 3. <i>(Programma di interventi)</i>				
		1. Vedi sopra sezione "Valorizzazione e sviluppo"				
		Il programma di cui al comma 1 ha funzione di indirizzo e coordinamento				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		dell'azione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.				
3.		Il programma di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovato a scadenza triennale.				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
Itinerari turistici locali						
	4. <i>(Itinerari turistici locali)</i>				Art. 4. <i>(Itinerari turistici locali)</i>	
Art.	Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra le isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare				1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, e allo scopo di valorizzare le sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra i comuni delle isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, nonché di qualificare	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.				l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.	
	I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono				I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 2,	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese,				possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:				delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:	
a)	predisposizione di un memorandum di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;) predisposizione di un memorandum di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;	
	definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione				definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;				delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;	
	ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;	
c) d)	elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).	
					Gli itinerari non possono comunque essere realizzati in caso	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					di parere contrario del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del Ministro per i beni e le attività culturali ovvero degli enti di gestione delle aree protette, ove presenti.	
Protezione civile						
Art. 7. <i>(Presidi di protezione civile)</i>	Art. 5. <i>(Presidi di protezione civile)</i>				Art. 5. <i>(Presidi di protezione civile e sanitari)</i>	Art. 6. <i>(Presidi di protezione civile)</i>
1. Nel rispetto della pianificazione	1. Nel rispetto della pianificazione				Fermo restando quanto previsto	1. Nel rispetto della pianificazione

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
generale disposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, al testo unico delle leggi sull'ordinamento	generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è				dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con	generale predisposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, e ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, al testo unico delle leggi

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale	istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.				modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato, anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio di un'isola compresa nell'elenco di cui all'allegato A ricorrano di condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali	sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, qualora nel territorio di un comune avente sede in una delle

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione,					o indotte, è istituito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed avvalendosi anche di organizzazioni di volontariato, attività di informazione,	isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito, sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con il predetto comune, anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
allarme e primo soccorso in caso di emergenza.					prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.	svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.
2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del	2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le					I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni private eventualmente costituite nel territorio del comune che intendono prestare la loro attività al presidio.	organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.					necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni private eventualmente costituite nel territorio del comune interessato che intendono prestare la loro attività al presidio.
					. Possono essere istituiti, anche in deroga ai piani regionali, presidi di carattere sanitario volti a	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					garantire la sicurezza della popolazione residente e dei turisti.	
3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio	3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio				<i>Vedi comma 1</i>	3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
stesso.	stesso.					privati, operanti nel presidio stesso.
Collaborazioni						
Art. 8. <i>(Collaborazioni)</i>						Art. 7. <i>(Collaborazioni)</i>
Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali e dello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica relativi alle isole minori, è previsto il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e					<i>vedi art. 2, co. 3</i>	1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali e dello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica relativi alle isole minori, il Comitato adotta le opportune iniziative volte a definire appositi accordi o intese

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
privati, con i quali sono stipulate apposite intese.						per il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati.
I rappresentanti degli enti di cui al comma 1 partecipano, quando richiesti, alle sedute del Comitato e collaborano alla sua attività predisponendo progetti specifici per le isole minori.						2. I rappresentanti degli enti di cui al comma 1 partecipano, quando richiesti, alle sedute del Comitato e collaborano alla sua attività predisponendo progetti specifici per le isole minori.
Le banche e gli istituti di credito						

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
collaborano all'individuazione degli obiettivi e alla valutazione del rapporto costi-benefici degli interventi da inserire nel programma di cui all'articolo 5, comma 3, e, in attuazione del ruolo innovativo ad essi attribuito nel campo dello sviluppo economico, si fanno promotori della stipulazione di appositi accordi finalizzati alla costituzione di specifiche «banche del						

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
territorio» nelle isole minori.						
Relazioni						
	Art. 6. <i>(Relazioni annuali)</i>				Art. 6. <i>(Relazioni annuali)</i>	
	1. I sindaci dei comuni situati nelle isole di cui all'allegato A curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed				I sindaci dei comuni presenti nelle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, ovvero le comunità isolate o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
	economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente ed al presidente del Comitato.				provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente ed al presidente del Comitato di cui all'articolo 2.	
Rapporti con le isole minori del Mediterraneo						
Art. 9. <i>(Rapporti con le isole minori del</i>	Art. 7. <i>(Rapporti con le isole minori del</i>				Art. 8. <i>(Conferenza per lo sviluppo delle</i>	Art. 8. <i>(Conferenza per lo sviluppo delle</i>

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
<i>Mediterraneo)</i>	<i>Mediterraneo)</i>				<i>isole minori del Mediterraneo)</i>	<i>isole minori del Mediterraneo)</i>
1. È istituito un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge, con il compito di promuovere l'organizzazione	1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie	3.			Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Ministro.	3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituito il comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
periodica, in collaborazione con il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3, di una Conferenza degli enti locali delle isole minori del Mediterraneo.	oggetto della presente legge.					
2. La Conferenza di cui al comma 1 ha l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Mediterraneo, anche ai fini del mantenimento della stabilità e	2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo quello di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino stesso, anche al fine del mantenimento				È indetta la 1. prima Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo, di seguito denominata «Conferenza», in vista della definizione di una politica di sviluppo in grado di perseguire le	È indetta la 1. Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo, di seguito denominata «Conferenza», al fine della definizione di una politica di sviluppo idonea al perseguimento

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.	della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.				finalità di cui all'articolo 1, comma 3, e con lo scopo di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino del Mediterraneo e di valorizzare pienamente il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato da tali comunità, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo	degli obiettivi di cui all'articolo 2 e con lo scopo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino del Mediterraneo e di valorizzare pienamente il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato da tali comunità, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nel

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					sostenibile nel bacino del Mediterraneo.	bacino del Mediterraneo.
3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, (...)	3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, (...)					
(...) e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli	(...) e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli				La data della Conferenza è fissata con decreto del Ministro	La Conferenza è indetta con cadenza biennale. La data

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti.	enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i predetti enti.				dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	della prima Conferenza è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
					4. Il comitato organizzatore assume le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei	4. Il comitato organizzatore assume le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e ad ogni

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					relatori e agli inviti. La designazione dei relatori e la scelta delle personalità da invitare potranno riguardare anche i rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.	altra incombenza. La designazione dei relatori e la selezione delle personalità da invitare può coinvolgere anche i rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del bacino del Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di 500.000 euro per il 2008.	5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2011.
					All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale	All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					20082010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonament o relativo al medesimo Ministero.	triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonament o relativo al medesimo Ministero.

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
Marchi di qualità ambientale						
					Art. 11. <i>(Marchi di qualità ambientale)</i>	Art. 9 <i>(Marchi di qualità ambientale)</i>
					1. I comuni delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A si avvalgono della consulenza ed organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le seguenti finalità:	I comuni delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A si avvalgono della consulenza e dell'organizzazio ne del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le seguenti finalità:

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;	a) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;
) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alle) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alle

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					certificazioni ISO ed EMAS.	certificazioni ISO ed EMAS.
				<i>vedi anche art. 3, sezione "Valorizzazione e sviluppo"</i>		
Ulteriori agevolazioni						
				Art. 4. <i>(Benefici)</i>		
				Le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente nei settori di cui all'articolo 3 non possono superare		

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
				il tasso dell'1 per cento d'interesse a carico degli operatori economici operanti nelle isole minori.		
				Contributi a fondo perduto o in conto capitale previsti dalla legislazione vigente nei settori di cui all'articolo 3 della presente legge sono incrementati di un ulteriore 10 per cento per gli operatori delle isole minori.		
				3. Il Ministro		

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
				dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità di concessione, agli operatori economici di cui all'articolo 3 della presente legge, di un contributo fino ad un massimo di 10 centesimi di euro per ogni		

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
				chilogrammo di merce importata nelle isole minori e destinata alla lavorazione o al consumo commerciale.		
				. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono erogate con le stesse modalità vigenti per ciascun settore e per ciascun tipo di beneficio dagli enti titolari di ciascun regime di aiuto.		
				. vedi sezione <i>Fondo</i>		

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
						Art. 10. <i>(Disposizioni in materia di IRPEF)</i>
					1	. Per i soggetti residenti da più di cinque anni in una delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), gli importi che danno luogo all'esenzione totale dall'imposta sono

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
						incrementate dal 20 per cento.
						Art. 11. <i>(Partecipazione delle isole minori al Fondo di solidarietà nazionale)</i>
						1. Ai comuni delle isole minori comprese nell'elenco di cui all'allegato A è assegnato in pre-deduzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
						del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori.
					Art. 7. <i>(Realizzazione di progetti di e-government nelle isole minori)</i>	
					1. Al fine di favorire nelle	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					<p>isole minori l'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e l'integrazione dei servizi erogati dalle diverse amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la quota del fondo di cui all'articolo 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive</p>	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					modificazioni, da destinare alla realizzazione di progetti di e-government nelle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A e sono altresì definite le procedure e le modalità di utilizzo di tale quota.	
					Art. 10. <i>(Prestiti obbligazionari)</i>	
					1. I comuni delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					possono emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico.	
					2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le tipologie di investimenti finanziabili, i criteri e le procedure, le	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.	
					I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari.	
					I comuni delle isole minori possono accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro	

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
					emissione.	
				Art. 5. <i>(Volumi alberghieri)</i>		
				Ai fini di una minore occupazione del territorio e compatibilmente con le soluzioni tecniche adottate, i volumi delle strutture turistico- alberghiere operanti sotto qualsiasi forma nelle isole minori sono incrementabili, a richiesta dei titolari delle		

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
				medesime, del 20 per cento rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.		
				. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 del presente articolo si procede anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.		
				. Nel computo dell'aumento volumetrico di cui al comma 1 non si calcolano		

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
				le piscine e gli impianti sportivi.		
Copertura finanziaria						
		Art. 5. <i>(Copertura finanziaria)</i>		6. <i>(Disposizioni finanziarie)</i>		
		Per gli interventi di cui alla presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere	Art.			

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		dall'anno 2008.				
		<p>2</p> <p>All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della</p>	1.	<p>All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 10.000.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero</p>		

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.		dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.		
		Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di				

A.S. n. 270 Lumia ed altri	A.S. n. 369 Garaffa	A.S. n. 589 Massidda	A.S. n. 677 Villari ed altri	A.S. 706 Fleres e Ferrara	A.S. 1063 Gasparri ed altri	A.S. 1442 D'Alì
		bilancio.				

Ultimi dossier del Servizio Studi

122	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1541 “Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni”
123	Testo a fronte	Atto del Governo n. 75 “Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari”
124	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
125	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 586-905-955-956-960-B Trattato di Prüm
126	Dossier	Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Legge 5 maggio 2009, n. 42
127	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 733-B “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
128	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 e 1557 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
129	Testo a fronte	Il Testo unico sull'immigrazione - Le novelle dell'A.S. n. 733-B
130	Dossier	Afghanistan - il punto a fine maggio 2009
131	Dossier	L'Artide e le nuove sfide di sicurezza

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it